

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE	
Servizio tributi locali	autonomielocali@certregione.fvg.it tributilocali@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 928 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Udine, data del protocollo

TRASMISSIONE VIA PEC

Al Presidente dell'Ordine dei dottori
Commercialisti della provincia di Gorizia
ordinego@legalmail.it

Al Presidente dell'Ordine dei dottori
Commercialisti della provincia di Pordenone
odcec.pn@odcecpn.legalmail.it

Al Presidente dell'Ordine dei dottori
Commercialisti della provincia di Trieste
ordine@odcects.legalmail.it

Al Presidente dell'Ordine dei dottori
Commercialisti della provincia di Udine
segreteria@odcecul.legalmail.it

Al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili
consiglio.nazionale@pec.commercialistigov.it

Alla Consulta nazionale dei CAF
coordinamento@pec.consultacaf.it

e p.c.

Ai Comuni della regione Friuli Venezia Giulia

Ad INSIEL S.P.A.
protocollo@pec.insiel.it

Ad Assosoftware
assosoftware@legalmail.it

Ad ANUTEL
segreteria@anutel.it

oggetto: Legge regionale n. 17/2022 istitutiva dell'Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA).
Obblighi dichiarativi, codici tributo e adempimenti in materia di pubblicazione delle delibere e dei regolamenti ILIA.

Come noto, la Regione Friuli Venezia Giulia ha istituito, con la legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che ha sostituito nel territorio regionale l'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'1 gennaio 2023.

Con la presente si intende dare indicazioni circa gli obblighi dichiarativi previsti dalla predetta normativa, i codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate per i versamenti ILIA nonché gli adempimenti previsti, in capo ai Comuni, per la pubblicazione delle delibere e dei regolamenti ILIA.

Con riguardo agli **obblighi dichiarativi**, la legge regionale n. 17/2022 prevede che i soggetti passivi dichiarino “*gli immobili posseduti mediante presentazione, anche in via telematica, di una dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta*” (articolo 13, comma 1).

Al riguardo si informa che, in forza di un Accordo di servizi sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), fino all'adozione da parte della Regione FVG di un proprio modello di dichiarazione ILIA e di un proprio canale di trasmissione telematica della stessa, vanno utilizzati rispettivamente i modelli cartacei previsti per l'IMU (IMU/IMPi, IMU/ENC) o i canali di trasmissione telematica di dichiarazioni e atti già messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate anche per l'IMU, ovvero ENTRATEL e FISCONLINE (articolo 13, comma 4).

Con la presente, si vuole richiamare in particolare l'attenzione sul fatto che i predetti modelli vanno utilizzati, anche per attestare due nuove fattispecie impositive introdotte dalla legge regionale 17/2022, vale a dire (articolo 13, commi 2 e 4):

1. i fabbricati strumentali all'attività economica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
2. il primo fabbricato abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 9, comma 2.

Per dichiarare le nuove fattispecie andrà utilizzato il campo annotazioni della dichiarazione compilato nel modo seguente:

- “N. ordine X, fabbricato strumentale all'attività economica” (art. 9, c. 7, della lr 17/2022)
- “N. d'ordine X, primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata” (art. 9, c. 2, della lr 17/2022).

Tutte le indicazioni per la corretta compilazione, sono a disposizione al seguente indirizzo web: https://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/tributi_locali/ILIA/Dichiarazione_ILIA/.

Con riguardo ai *fabbricati strumentali all'attività economica* preme segnalare che:

- per l'anno d'imposta 2023 la norma ha considerato strumentali tutti i fabbricati di categoria catastale A/10, A/11, B, C/1, C/3, C/5 e D (cd. strumentalità “per natura”), facendo salva comunque la possibilità per il contribuente di attestare la strumentalità per i fabbricati non ricompresi nel predetto elenco, mediante presentazione di apposita dichiarazione (articolo 18, commi 1 e 2);
- a decorrere dall'anno d'imposta 2024 la fattispecie dei *fabbricati strumentali all'attività economica* è individuata esclusivamente “per destinazione” mediante la presentazione di una dichiarazione da parte del contribuente ai sensi dell'articolo 13, comma 4.

Pertanto, per poter applicare nel 2024 (o continuare ad applicare) al proprio fabbricato l'aliquota relativa agli strumentali all'attività economica (articolo 9, comma 7) è necessario che il contribuente presenti, se non lo ha già fatto per l'anno 2023, la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 4 della lr 17/2022. Per il versamento dell'imposta andrà utilizzato uno dei codici tributo ILIA appositamente istituiti per i *fabbricati strumentali all'attività economica* (5906 o 5908). Al riguardo si attira l'attenzione sul fatto che il solo versamento effettuato con il codice tributo 5906 o 5908 non è sufficiente ad attestare la strumentalità del fabbricato che, come già detto, dovrà essere oggetto di espressa dichiarazione da parte del contribuente entro il 30 giugno 2025 ai sensi di legge.

Preme al riguardo evidenziare che, per quanto sopra esposto, i Comuni vengono a conoscenza della strumentalità del fabbricato solo a seguito dell'acquisizione della predetta dichiarazione, pertanto gli F24 precompilati eventualmente trasmessi ai contribuenti prima dell'acquisizione della dichiarazione di strumentalità conterranno un codice tributo diverso dai codici 5906 e 5908. I Comuni attribuiranno, nella propria banca dati, il codice tributo corretto solo a seguito dell'acquisizione della dichiarazione in parola.

Con riguardo, invece, al *primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata* di cui all'articolo 9, comma 2, la legge regionale prevede un obbligo dichiarativo solo in capo al soggetto passivo che possieda più di un fabbricato abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata e agli stessi si applichino aliquote diverse (articolo 13, comma 2). Al riguardo si specifica che, ad oggi, la legge regionale non ha differenziato l'aliquota tra il primo fabbricato abitativo e gli ulteriori (rispettivamente commi 2 e 3 dell'articolo 9), ma detta differenziazione può essere stata operata dal Comune con propria deliberazione. Ciò precisato, si richiama l'attenzione sul fatto che il contribuente può dichiarare *primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata* solo uno dei fabbricati abitativi, diversi dall'abitazione principale o assimilata, in suo possesso nel territorio regionale. Pertanto, il contribuente che possiede due o più fabbricati abitativi, oltre all'abitazione principale o assimilata, siti in uno stesso Comune o in Comuni diversi della Regione FVG, può applicare l'aliquota prevista per il *primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata* solo a uno di essi.

Inoltre, pare utile precisare che, nel caso in cui il contribuente possieda solo un fabbricato abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata, sito in un Comune che ha differenziato le aliquote, è parere dello scrivente Servizio che detto contribuente possa presentare la dichiarazione in parola al fine di potersi applicare l'aliquota prevista per il *primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata* di cui all'articolo 9, comma 2.

Per quanto concerne, invece, i **codici tributo per i versamenti ILIA**, si informa che a decorrere dal 12 marzo 2024, con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 16/2024, sono stati modificati i codici tributo ILIA riferiti ai fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale o assimilata.

In particolare, fermi restando i codici tributo già istituiti con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 10/2023, a partire dalla data sopra indicata (12.3.2024), il codice tributo 5901, è stato modificato e deve essere utilizzato esclusivamente per il *primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata* (articolo 9, comma 2), mentre il codice tributo 5902, di nuova istituzione, deve essere utilizzato per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al primo (articolo 9, comma 3).

Pertanto, come più sopra già evidenziato in rapporto ai fabbricati strumentali all'attività economica, anche per il *primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata* il solo versamento effettuato con il codice tributo 5901 non è sufficiente ad attestare che si tratta del primo fabbricato abitativo che, come già detto, dovrà essere oggetto di espressa dichiarazione. In assenza di quest'ultima andrà utilizzato il codice tributo 5902 per il versamento.

Preme evidenziare che la legge regionale ha previsto che, in assenza dell'individuazione da parte del contribuente del *primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata*, il Comune applichi a tutti i fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale o assimilata l'aliquota prevista per i fabbricati ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al primo (art. 9, comma 3). Pertanto, dato che i Comuni vengono a conoscenza del *primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata* solo a seguito dell'acquisizione della predetta dichiarazione, gli F24 precompilati eventualmente trasmessi ai

contribuenti prima dell'acquisizione della dichiarazione in parola conterranno il codice tributo 5902. I Comuni attribuiranno, nella propria banca dati, il codice tributo 5901 solo a seguito dell'acquisizione della dichiarazione in parola.

Infine, per quanto riguarda gli **adempimenti in materia di pubblicazione delle delibere e dei regolamenti ILIA**, si rappresenta che, anche in vigore dell'ILIA, rimane fermo l'obbligo in capo ai Comuni di invio, per il tramite del Portale del federalismo fiscale, delle delibere comunali contenenti i regolamenti e le aliquote ILIA per la loro pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF con le medesime modalità e tempistiche già in uso con l'IMU; si tratta, in particolare, dell'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre e della pubblicazione entro il termine perentorio del 28 ottobre (articolo 14).

Tuttavia, sulle delibere caricate dai Comuni nel Portale del Federalismo fiscale, a far data dall'anno 2023, non viene effettuata da parte del MEF nessuna attività di controllo; quest'ultima resta a carico esclusivo dell'Amministrazione regionale. L'esito di tale attività, qualora venissero riscontrare eventuali anomalie, verrà prontamente comunicato al Comune interessato e, solo in seguito, pubblicato sul sito internet della Regione dedicato alle Autonomie locali, sezione tributi locali, nella pagina denominata "Pubblicazione delibere e regolamenti".

Inoltre, è in corso un'attività di adeguamento delle pagine del sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF affinché nel campo note associato alle singole delibere comunali (regolamenti e aliquote ILIA) sia riportato il link alla pagina del sito regionale delle Autonomie locali di cui sopra. Nelle more della creazione del predetto collegamento ipertestuale, si invitano i soggetti in indirizzo a visitare sia il sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF che la pagina "Pubblicazione delibere e regolamenti" del sito internet della Regione dedicato alle Autonomie locali, sezione tributi locali.

Tutto quanto sopra viene reso noto al fine di fornire informazioni utili per i corretti adempimenti collegati alla disciplina dell'imposta ILIA.

Si chiede, cortesemente, ai soggetti in indirizzo di voler dare massima diffusione alla presente.

Cordiali saluti.

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Grizzo
(firmato digitalmente)

Contatti:

dott.ssa Lavinia Bona, posizione organizzativa tributi locali immobiliari (tel.: 0432 555386; mail: tributilocali@regione.fvg.it)